

STATUTO ASSOCIAZIONE “THE SENSE OF ART “

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – È costituita una associazione, senza fini di lucro, denominata “The Sense of Art” senza limite di durata, avente sede in Milano, c.so San Gottardo, 15; essa potrà istituire sedi secondarie.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art. 2

Nella convinzione che l'arte e la passione per la stessa possano modificare la percezione del mondo, facendo propri i linguaggi che possono raccontare al meglio vita, ruoli e società, intendiamo il senso dell' arte come valore attivo in una società ormai cieca e sempre più arida di valori.

L'Associazione è senza fini di lucro, indipendente, laica, apartitica, apolitica, democratica e si propone di perseguire le seguenti finalità:

- favorire e promuovere lo sviluppo della cultura artistica in Italia e all'estero, contribuendo direttamente e contemporaneamente a finanziare progetti di cooperazione, sostegno e sviluppo, non solo in paesi del terzo e quarto mondo ma ovunque vi siano presupposti d'intervento;
- organizzare eventi, manifestazioni culturali e aste benefiche al fine di contribuire con opere di artisti, emergenti o affermati, al finanziamento di alcuni progetti precedentemente individuati e analizzati;
- collaborare con persone, gruppi, società, enti pubblici e privati, enti locali, istituti scolastici e universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

Non rientrano negli scopi sociali le attività commerciali, che non siano funzionali, o quantomeno che non siano svolte in maniera marginale e comunque strumentale e accessoria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'associazione non ha scopo di lucro e deve essere considerata, ai fini fiscali, ente non commerciale.

L'associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 3

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ed eccezionalmente entro centottanta giorni, alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo. Il rendiconto dovrà essere redatto senza formalità di rito e dovrà unicamente rispondere a principi di chiarezza e precisione.

ASSOCIATI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 2. e collaborare per il loro perseguimento.

Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.

Art. 5

Il candidato che intende associarsi all'associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura.

In caso di rigetto il candidato potrà fare appello al collegio arbitrale: ognuna delle parti in causa nomina un proprio arbitro, i due arbitri ne nominano poi un terzo di comune accordo. Il collegio arbitrale si riunisce con modalità proprie e deve redimere la controversia entro 15 gg dalla nomina. Il collegio arbitrale segue i principi del codice di procedura civile in merito all'arbitrato.

Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 6

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

E' accettato il lavoro volontario da parte di chiunque, socio o meno, aderisca agli obiettivi e alle finalità dell'associazione,.

E' prevista la gratuità prevalente delle prestazioni dei soci e delle cariche sociali.

Art. 7

Gli associati si possono distinguere in varie categorie:

FONDATORI: tutti coloro che diedero vita alla associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari

iniziali.

ORDINARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata. Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo

Art. 8

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative entro i termini fissati dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche l'importo delle quote di iscrizione annue.

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 9

Gli associati cessano di far parte dell'associazione per i seguenti motivi:

Dimissioni volontarie

L'associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto con la scadenza dell'esercizio sociale.

Esclusione

Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l'esclusione dell'associato se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo.

In caso di esclusione l'associato potrà fare appello al collegio arbitrale.

Decadenza

Il Consiglio Direttivo decide alla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione.

L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto

In caso di decadenza l'associato potrà fare appello al collegio arbitrale

Decesso

In nessun caso l'associato potrà ripetere i contributi versati

Art.10

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può creare dei COMITATI ONORARI composti da non soci che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'associazione. I soggetti facenti parte di tali comitati prendono parte all'attività dell'associazione ma non possono ricoprire cariche nell'associazione stessa né hanno diritto di voto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il presidente
- i Revisori contabili, ove nominati

ASSEMBLEA

Art. 12

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati interessati a uno dei provvedimenti di cui all'articolo 9 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.

Art.13

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato.

Art. 14

L'assemblea generale ordinaria dei soci deve convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 120 o, in casi eccezionali 180, giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno due associati aventi diritto al voto ovvero del collegio dei revisori con voto unanime.

Art. 15

L'assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati mediante:

- pubblicazione sul bollettino sociale, ove esistente, pubblicato almeno 15 gg prima della data dell'adunanza; e/o

- invio di lettera di convocazione con allegato ordine del giorno almeno 15 gg prima della data dell'adunanza; e/o
- pubblicazione sul sito internet dell'associazione almeno 15 gg prima della data dell'adunanza; e/o
- pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'adunanza; e/o
- avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione almeno 15 gg prima della data dell'adunanza.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

Art. 16

L'assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:

- approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;
- approvazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;
- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dell'associazione;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 17

L'assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:

- modifiche statutarie;
- l'incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale

Art. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione assistito da un segretario nominato dall'assemblea. Al presidente dell'assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario e sono aperti alla consultazione di tutti i soci in qualunque momento ne facciano richiesta.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali

Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Art. 19

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 20

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se sono presenti i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea degli associati e composto da tre a cinque membri.

Art. 22

I consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.

Art. 23

In caso di vacanza di un posto di consigliere, gli altri consiglieri procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta in ogni caso la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

Art. 25

L'assemblea dei soci elegge tra i componenti del Consiglio Direttivo:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo, si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente.

PRESIDENTE

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato oppure dal consigliere più anziano

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 30

Il Collegio dei revisori, ove nominato, è composto da tre membri anche estranei all'associazione.

I suoi componenti sono eletti dall'assemblea, durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio dell'associazione.

FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- quote ordinarie degli associati
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni
- erogazioni conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati
- raccolta occasionale di fondi
- attività marginali a carattere commerciale, i cui utili devono comunque essere destinati al rifinanziamento di attività istituzionali
- ogni altra entrata che concorra a incrementare i fondi sociali quali i proventi derivanti all'associazione dallo svolgimento delle proprie attività e dagli introiti di manifestazioni varie.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali.

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 32

Il fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito, oltre che dalle entrate di cui all'art. 31, da:

- tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- libri, giornali, video che compongono la biblioteca dell'Associazione
- materiale di ricerca

SCIoglimento

Art. 33

Nel caso di cessazione dell'attività, per qualsiasi causa, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 34

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge.

Approvato a Milano, il 28/05/2008